

DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018
25/2018/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI NECESSARI E URGENTI PER IL SETTORE IDRICO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE “ACQUEDOTTI” DEL PIANO NAZIONALE, DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 516, DELLA LEGGE 205/2017

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1003^a riunione del 18 gennaio 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l’articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. “Collegato Ambientale”), e, in particolare, l’articolo 58 (di seguito: legge 221/15) ;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge di bilancio di previsione 2018 o legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 526 dell’articolo 1;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;

- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 89/2017/R/IDR, recante “Chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell’Autorità 595/2015/R/IDR, sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;
- il d.lgs. 152/06, all’articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d’Ambito - oltre che il “modello gestionale ed organizzativo” e il “piano economico finanziario” - anche la “ricognizione delle infrastrutture” e il “programma degli interventi” (di seguito: PdI) specificando che:
 - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
 - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3);

- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
 - l'Autorità “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)” (lett. a);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lett. d);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. e).
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lett. f).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l'Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione 664/2015/R/IDR (recante il MTI-2) - ha enucleato il programma degli interventi tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio* che gli Enti di governo dell'ambito sono tenuti ad adottare e a trasmettere all'Autorità medesima ai fini della relativa verifica e approvazione, prevedendo, in particolare, che il PdI contenga la specificazione delle criticità riscontrate sul pertinente territorio e degli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi necessari, dettagliandone le previsioni di spesa e il cronoprogramma per la realizzazione degli stessi;
- la costante azione in materia di istruttoria e di approvazione degli specifici schemi regolatori, contenenti i programmi degli interventi redatti secondo le indicazioni elaborate dall'Autorità, ha permesso, tra l'altro, di delineare un quadro delle condizioni delle infrastrutture idriche e delle esigenze di investimento approvate dagli Enti di governo dell'ambito;
- con deliberazione 918/2017/R/IDR - con la quale sono state definite le regole e le procedure ai fini dell'aggiornamento per il biennio 2018-2019 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato - l'Autorità ha fornito, in

particolare, le indicazioni metodologiche per procedere all'aggiornamento dei programmi degli interventi, tenuto conto delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate da ciascun Ente di governo dell'ambito a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI), introdotta con deliberazione 917/2017/R/IDR;

- inoltre, con la richiamata deliberazione 918/2017/R/IDR - in ragione della necessità di disporre di tempi adeguati a permettere lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni funzionali, nello specifico, all'aggiornamento del programma degli interventi anche sulla base del sistema di indicatori introdotto con la RQTI - è stato individuato nel 30 aprile 2018 il termine per la trasmissione all'Autorità delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019, come risultanti dai piani economico finanziari adottati dai soggetti competenti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 1, comma 516, della legge di bilancio di previsione 2018 dispone che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»;
- il successivo comma 517 prevede che, ai fini della definizione della sezione “acquedotti” del citato Piano nazionale, l'Autorità - sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economico finanziari dei gestori – “trasmetta l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
 - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;
 - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili”;
- l'articolo 1 della legge 205/17 reca specifiche previsioni a sostegno della finanziabilità degli interventi contenuti nel Piano nazionale, laddove le programmazioni economico finanziarie adottate non conseguano l'equilibrio nell'ambito della normativa vigente, disponendo che:
 - “gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 [possano] essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221” (comma 521, secondo periodo);
 - ad integrazione di quanto già previsto dal citato articolo 58 della legge 221/15, “gli interventi del Fondo di garanzia [siano] assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,

- condizioni e modalità [che saranno] stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (...)” (comma 522);
- la legge 205/17 in discorso attribuisce poi all’Autorità specifici compiti di monitoraggio e segnalazione, stabilendo che l’Autorità medesima:
 - “avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitor[i] l'andamento dell'attuazione degli interventi e [sostenga] gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi” (articolo 1, comma 520);
 - “segnal[i] i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e propong[a] gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati”, ai fini dell’esercizio - da parte di un commissario ad acta (nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere) - dei necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi (articolo 1, comma 525).

RITENUTO CHE:

- sia necessario completare e rafforzare il sistema di misure regolatorie e di controllo volte a promuovere urgentemente il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, contribuendo, per quanto di competenza, all’individuazione di un Piano nazionale volto a mitigare i danni connessi al fenomeno della siccità, per la cui realizzazione, peraltro, il legislatore introduce nuove modalità finanziamento;
- sia, pertanto, necessario avviare un procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017;
- sia in particolare opportuno provvedere, nell’ambito del procedimento in parola, a:
 - individuare - anche in esito all’esame degli atti (programma degli interventi e piano economico finanziario) e delle informazioni che verranno trasmessi all’Autorità ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie - l’elenco degli interventi necessari e urgenti al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari per il settore idrico (come indicati all’articolo 1, comma 517, della citata legge 205/2017):
 - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;
 - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;

- esplicitare, nell'ambito degli interventi urgenti sopra richiamati, quelli:
 - a) riconducibili, in particolare, a usi diversi dal civile;
 - b) non programmabili nelle pianificazioni di ambito (PdI), quali ad esempio gli interventi che si renderebbero necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, ma che - sulla base dei piani economico finanziari adottati dai soggetti competenti - non appare possibile sostenere finanziariamente, ovvero quelli che, per area di riferimento, eccederebbero i confini territoriali di competenza del singolo Ente di governo;
 - c) riferibili ad aree caratterizzate da profili di difficile sostenibilità;
- anche avvalendosi della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitorare l'andamento dell'attuazione degli interventi ricompresi nella sezione «acquedotti» del richiamato Piano nazionale, favorendo il superamento di eventuali criticità che dovessero essere riscontrate dagli Enti di governo dell'ambito e dagli altri soggetti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione dei citati interventi

DELIBERA

1. di avviare un procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017;
2. di verificare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge citata, la persistenza di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi in determinate aree del Paese, nonché di svolgere ulteriori attività di monitoraggio, anche avvalendosi della Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari anche convocando eventuali incontri tecnici con regioni e rappresentanze degli enti locali interessati;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni